

Norme Riferimento Autonomia Scolastica

- **DPR 275/1999** *“Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche”*
- **DPR 89/2009.** *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*)
- **Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234** *Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275*
- **D.M 254 / 2012** *“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”*

Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999

“Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

Art. 4

(Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
 - a. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - b. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, **nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;**
 - c. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - e. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, ...individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

Art. 8
(Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a. gli obiettivi generali del processo formativo;
- b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c. **le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;**
- d. **l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli** comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e. **i limiti di flessibilità** temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f. gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, ...

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa **il curricolo obbligatorio** per i propri alunni in modo da **integrare**, a norma del comma 1, **la quota definita a livello nazionale** con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234

Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275

Art 1
(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000, ... gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2
(Obiettivi specifici di apprendimento)

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su

obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

Art. 3

(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)

1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline

Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Art. 4

(Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)

1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti. (...)

Art. 5

(Adempimenti delle scuole)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curriculari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89
Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi (GU n. 162 del 15-7-2009)testo in vigore dal: 16-7-2009

Art. 5. Scuola secondaria di I grado

1. L'orario **annuale obbligatorio delle lezioni** nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a **29 ore settimanali, piu' 33 ore annuali** da destinare ad **attività** di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

Nel tempo prolungato il monte ore e' determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivit  e al tempo dedicato alla mensa.

3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivit  di 36 ore.

<http://www.indicazioninazionali.it>

Indicazioni nazionali per il **curricolo**
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012)

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO	
Dalle Indicazioni al curricolo	
Aree disciplinari e discipline	
Continuit� ed unitariet� del curricolo	
Traguardi per lo sviluppo delle competenze	
Obiettivi di apprendimento	
Valutazione	
Certificazione delle competenze	

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO	
Il senso dell'esperienza educativa	
L'alfabetizzazione culturale di base	
Cittadinanza e Costituzione	
L'ambiente di apprendimento	

[Italiano](#)

[Lingua inglese e seconda lingua comunitaria](#)

[Storia](#)

[Geografia](#)

[Matematica](#)

[Scienze](#)

[Musica](#)

[Arte e immagine](#)

[Educazione fisica](#)

[Tecnologia](#)